

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I
Art. 19-ter

Detrazione per gli enti non commerciali[\(1\)](#) [\(6\)](#)

Versione: 5

Entrata in vigore:
1 gennaio 1998

[1] Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

[2] La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli [articoli 20](#) e [20-bis](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.[\(2\)](#)

[3] La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto [\(3\)](#) [\(5\)](#) [\(7\)](#).

[4] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs[\(4\)](#).

Note:

- [\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1](#), D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.
[\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 14](#), comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 8](#), L. 29 febbraio 1980, n. 31 e, successivamente, dall'[art. 2](#), comma 1, lett. b-bis), D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1997, [n. 410](#).
[\(4\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4](#), D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954.
[\(5\)](#) Vedi, anche, l'[art. 47](#), L. 21 novembre 2000, n. 342.
[\(6\)](#) Riguardo alla detrazione dell'imposta dovuta per gli acquisti

intracomunitari di beni, vedasi quanto disposto dall'[art. 45](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, [n. 427](#).

[\(7\)](#) Vedasi: - l'[art. 4-bis](#), D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla L. 26 novembre 1992, [n. 461](#), secondo cui le disposizioni del presente comma si applicano anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - l'[art. 47](#), L. 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui tra gli enti di cui al secondo periodo del presente comma devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 27/10/2015 - 14:37 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17512477 577da373cee8816632974bdcbae0013-002
